# SENATO DELLA REPUBBLICA

X LEGISLATURA -

N. 1237

## DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore BOSSI

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 22 LUGLIO 1988** 

Modifica delle sanzioni previste dall'articolo 103 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, concernenti i limiti massimi di velocità degli autoveicoli

Onorevoli Senatori. – La legge 30 marzo 1987, n. 132, che ha convertito il decreto-legge 6 febbraio 1987, n. 16, prevede all'articolo 13 una modifica alla precedente normativa prevista dall'articolo 103, commi ottavo e nono del testo unico delle norme sulla circolazione stradale, sulle sanzioni da applicare in caso di violazione dei limiti di velocità degli autoveicoli.

È indubbia la volontà a suo tempo manifestata dal Governo e poi accolta dal Parlamento di contribuire ai problemi della sicurezza stradale, in una realtà di intensa motorizzazione, adeguando e inasprendo le sanzioni da lire 50.000 e lire 200.000 per la trasgressione entro

i 10 chilometri orari in più del limite previsto, e da lire 200.000 a lire 800.000 oltre i 10 chilometri orari.

L'impostazione data al comportamento sanzionatorio pecca tuttavia di schematismo perchè, prevedendo due sole ipotesi di sanzione, provoca intuibili remore negli agenti che devono applicarle soprattutto allorchè si tratta di una sanzione per oltre i 10 chilometri orari, che prevede una cifra molto elevata anche quando il limite di velocità sia stato superato per pochi chilometri.

In particolare la seconda ipotesi di sanzione non dà rilievo alcuno alla gradualità della trasgressione, nel senso che la stessa sanzione

#### X LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

viene applicata per velocità ampiamente differenti che rappresentano un pericolo potenziale di diversa entità. C'è quindi un problema di equità della sanzione che colpisce il conducente dell'autoveicolo in quanto fattispecie di comportamento obiettivamente diverse in ordine alla pericolosità sono colpite con trattamento identico.

Con il presente disegno di legge si intende quindi introdurre il principio della gradualità nella valutazione del comportamento violatorio e nell'applicazione della sanzione che viene determinata sulla base di cinque scaglioni, anzichè sui due della normativa in vigore, ed inoltre si prevede l'aggiunta di una sanzione particolarmente severa per violazioni oltre i 50 chilometri orari del limite massimo fissato.

L'adozione da parte degli agenti addetti alla circolazione stradale delle apparecchiature tipo «Autovelox» in grado di registrare con precisione la velocità dei veicoli rende agevole e giusta l'introduzione del principio della gradualità. Con il presente disegno di legge si propone, pertanto, la modifica dei commi ottavo e nono dell'articolo 103 del testo unico delle norme sulla circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393.

### X LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

### **DISEGNO DI LEGGE**

### Art. 1.

1. I commi ottavo e nono dell'articolo 103 del testo unico delle norme sulla circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, sono sostituiti dai seguenti:

«Chiunque supera di non oltre 10, 20, 30, 40, 50 chilometri orari i limiti massimi di velocità consentiti è soggetto, rispettivamente, alle seguenti sanzioni amministrative:

- a) da lire 25.000 a lire 50.000;
- b) da lire 50.000 a lire 100.000;
- c) da lire 100.000 a lire 200.000;
- d) da lire 150.000 a lire 250.000;
- e) da lire 200.000 a lire 300.000.

Chiunque supera di oltre 50 chilometri orari i limiti massimi di velocità di cui al comma 1 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 300.000 a lire 800.000».